



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 318 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Societa' Glaxosmithkline S.p.A. Uni Personale, rappresentata e difesa dagli avv. Alessandra Canuti, Alessandro Lucchetti, Eugenio Bruti Liberati, con domicilio eletto presso Avv. Alessandro Lucchetti in Ancona, corso Mazzini, 156;

*contro*

Regione Marche, rappresentata e difesa dall'avv. Laura Simoncini, con domicilio eletto presso . Servizio Legale Regione Marche in Ancona, piazza Cavour, 23; Azienda Sanitaria Unica Regionale - Asur di Area Vasta N.3, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Elena Foglini, con domicilio eletto presso Unica Regionale Azienda Sanitaria in Ancona, Via Caduti del Lavoro, 40;

*nei confronti di*

Pfizer Italia S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Cataldo,

Alberto Clini, Maurizio Miranda, con domicilio eletto presso Maurizio Miranda in Ancona, viale della Vittoria 7;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

- della delibera di Giunta Regionale n.316 del 20 aprile 2015 avente ad oggetto "adeguamento dell'offerta vaccinale nella Regione Marche - anno 2015" ;- della informativa trasparenza avente ad oggetto attivazione procedura negoziata senza pubblicazione del bando, con unico fornitore, ex art.57, c.2, lett.b) e c.6, D.Lgs. n.163/06 per vaccino ASUR Marche", nei limiti e nei termini indicati in narrativa, pubblicata sul sito internet dell'ASUR Marche in data 18 aprile 2015;- di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto; relativamente ai motivi aggiunti:- della determina dell'ASUR Marche n.227/ASURDG del 14/4/2014;- della determina dell'ASUR Marche n.796/ASURDG del 26/11/2014;- della comunicazione del dott. Fiacchini del 26/1/2015;- della comunicazione dell'ASUR Marche - Area Vasta 3 prot. 69440/26-5-2015/ASURZT/PRET/P;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Marche e di Azienda Sanitaria Unica Regionale - Asur di Area Vasta N.3 e di Pfizer Italia S.r.l.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2015 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel

verbale;

Ritenuto che, ad un sommario esame, le censure dedotte con il ricorso ed i motivi aggiunti non siano meritevoli di favorevole considerazione, in considerazione della non equivalenza, con riguardo alla copertura dei diversi sierotipi, tra il Prevenar 13 e il Synflorix della società ricorrente. Non sono altresì condivisibili le censure relative alla durata del contratto, che prevede comunque la possibilità di recesso anticipato dal venticinquesimo mese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima)

Respinge l'istanza cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

Fissa per la discussione di merito della controversia la pubblica udienza dell'8.10.2015.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Tommaso Capitano, Consigliere

Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/07/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)